

**Titolo**

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – fattispecie

Descrizione

Non può invocare la revisione ex art. art. 63, comma 4, lett. b), CGS, colui il quale, vistosi respingere per tardività in proprio reclamo in appello, intenda giovare della riduzione delle sanzioni disposta da altra decisione del giudice d'appello nei confronti di altro soggetto, in relazione ad un procedimento disciplinare connesso; ciò al fine di evitare l'aggiramento delle previsioni federali in materia di termini di impugnazione

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 005/CFA/2025-2026/F

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. b), CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0005 CFA del 14 luglio 2025 (A.S.D. Union Gorla Calcio-Sig. Paolo Luca Bovio)